

Contratto di assicurazione multirischi

“MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO”

Fascicolo Informativo edizione 1° Gennaio 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO”

1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 7

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo** e **sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a. Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b. Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c. Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d. **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.

Capitale sociale 25,0 milioni di euro.

Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.

Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: il contratto è con tacito rinnovo pertanto, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, **il contratto è prorogato per un anno e così successivamente** (art. 7 delle Condizioni di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

“MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO” è una copertura assicurativa multirischi:

- **dei danni materiali all’impresa artigiana e suo contenuto**, quali ad esempio danni da incendio del fabbricato e del contenuto, furto del contenuto, eventi atmosferici e altri danni, danni agli impianti ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- **dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile del contraente nell’esercizio della sua attività indicata in polizza, anche come datore di lavoro per i danni subiti o arrecati a terzi, dai suoi dipendenti.**

La copertura assicurativa si compone delle seguenti **Sezioni**:

- I - Incendio pag. 3
- II – Furto pag. 9
- III - Responsabilità Civile pag. 15

delle Condizioni Generali di Assicurazione

Avvertenza:

La polizza prevede delle limitazioni territoriali così come riportato agli artt. 30, 36 e 66 Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: nelle diverse Sezioni sono previste le **esclusioni** così come di seguito individuate:

Esclusioni

Sezione	art. CGA	Cond. Aggiuntive/particolari
I – Incendio	12 - 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 28 – 33 - 34	Nessuna
II – Furto	41	Nessuna
III – Responsabilità Civile	60- 63 – 64 – 73 – 75 – 77 – 79 – 82 – 85 – 86	F – I

Le garanzie sono prestate con l’applicazione delle Franchigie e degli Scoperti previste negli articoli e nelle tabelle di seguito indicati:

Franchigie

Sezione	art. CGA	Cond. Aggiuntive/particolari
I – Incendio	12 – 13 – 14 – 15 - 16 – 17 – 32 - 33 – 34	Nessuna
II – Furto	40 – 42 – 45 - 46	Nessuna
III – Responsabilità Civile	59 – 65 – 75 – 76 – 82 – 85 - 86	A – B - E – F - I

Le garanzie definite sulla base dei massimali, somme assicurate convenuti sono **prestate con i limiti o sottolimiti** previsti negli articoli di seguito indicati:

Limiti e sottolimiti

Sezione	art. CGA	Cond. Aggiuntive/particolari
I – Incendio	12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 18 – 30- 34	Nessuna
II – Furto	35 – 36	Nessuna
III – Responsabilità Civile	66 – 73 – 75 – 76 – 77 – 82 – 85 – 86	A – B – C – F – G - I

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere gli effetti dell'assicurazione parziale e dell'applicazione di scoperti e franchigie:

Assicurazione Parziale

Esempio 1 - Sezione I - Incendio

Valore a nuovo dell'esercizio commerciale → € 280.000,00

Somma assicurata → € 250.000,00

Somma assicurata inferiore al valore del bene, applicazione dell'assicurazione parziale come previsto agli artt. delle CGA.

1. Sez. I – art. 52 Somme Assicurazione parziale e tolleranza.
2. 1907 del Codice Civile.

Esempio 2 - Sezione III – Responsabilità Civile

Massimale assicurato → € 250.000

L'assicurato durante lo svolgimento della sua attività commerciale provoca danni ad un terzo (non da utilizzo dell'autovettura) quantificati a termini di polizza in € 275.000, massimale insufficiente pertanto, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 250.000 cioè il valore del massimale.

I restanti € 25.000 restano a carico dell'assicurato.

Applicazione di limiti e franchigie

Esempio 1 – Sezione I – Incendio

Somma assicurata per Fenomeno elettrico 10.000

Un corto circuito determina danni all'impianto elettrico del fabbricato e di un macchinario per € 8.500.

Come previsto dall'art. 33 - sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione viene applicata una franchigia pari ad € 250, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 8.250.

Esempio 2 – Sezione II - Furto

Somma assicurata € 35.000 a primo rischio assoluto.

L'assicurato subisce il furto all'interno degli uffici dell'impresa di denaro contante per € 3.000.

In base all'art. 35 – sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione il denaro viene risarcito con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500, il 10% della somma assicurata è pari a € 3.500, ma il massimo risarcibile è comunque pari a € 2.500, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 2.500

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le **dichiarazioni rese** alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 1 – 10 e 70 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nelle varie sezioni subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla società (artt. 1 – 4 - 5 – 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

La **mancata comunicazione** alla società può comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile e dall'art. 58 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità: fare pertanto attenzione nel non ricadere nelle condizioni indicate negli articoli riportati nella seguente tabella:

Condizioni di assi curabilità

Sezione	
I – Incendio	27 – 29 - 30
II – Furto	36 – 40 – 44
III – Responsabilità Civile	66 - 72

Riportiamo di seguito un esempio per comprendere gli effetti della mancata comunicazione di circostanze che aggravano il rischio:

Aggravamento del rischio

Esempio 1 – Categoria attività

Categoria attività assicurata: Muratori che eseguono esclusivamente lavori edili di manutenzione, riparazione, rifinitura, abbellimento (esclusa costruzione di stabili).

In momento successivo alla stipula del contratto, il contraente riceve da un cliente importante, l'incarico di costruire un magazzino adiacente al suo negozio.

Il contraente nell'esecuzione dei lavori, provoca danni a terzi pari a € 8.500

Non avendo comunicato l'aggravamento del rischio conseguente al mutamento di attività, l'assicurazione era, al momento del sinistro, inoperante (art. 1 – 4 - 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

6. Premi

Il premio deve essere pagato ad ogni annualità assicurativa, ed è possibile il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

7. Rivalse

Il prodotto "IMPRESA E ARTIGIANO" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza è facoltà del contraente e della Compagnia esercitare annualmente **il diritto di recesso** con preavviso di 30 giorni nelle modalità previste dall'art. 8 Condizioni Generali di Assicurazione - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

In presenza di **vincolo**, tale diritto potrà essere esercitato nel **rispetto delle condizioni previste nel vincolo**.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono diversificati per le diverse sezioni:

Sezione	Imposte calcolate sul premio imponibile
I – Incendio	22,25%
II – Furto	22,25%
III – Responsabilità Civile	22,25%

C. Informazioni su procedure liquidative e reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente **devono fare quanto** è loro possibile per **evitare o diminuire il danno**, nonché dare **immediato avviso del sinistro** attraverso il **numero verde 800.484343** alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta.

Nel paragrafo "Norme in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli obblighi dell'assicurato e/o del contraente in caso di sinistro.

Inoltre, nelle condizioni generali di assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **"Modalità di apertura sinistri"** congiuntamente al **Modulo di richiesta di indennizzo**.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Il prodotto "IMPRESA E ARTIGIANO" prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come da art. 49 – Procedure per la valutazione del danno. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della società di adire l'Autorità Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Direttore Generale e rappresentante legale
Dott. Marco Casu**



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ADDETTI: sono considerati addetti: i soci dell'assicurato, i titolari dell'azienda, i familiari coadiuvanti (ossia i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata), gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa.

Non sono, invece, considerati addetti: i soci e gli associati in partecipazione se non prestano la propria attività presso l'azienda, gli appaltatori, i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro le persone che sostituiscono lavoro prestatori di lavoro temporaneamente assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, le persone alle quali l'assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle "Attività Complementari" così come definite dall'art. 61.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE: la persona fisica o giuridica cui l'assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Sono assimilati all'appaltatore/subappaltatore: il prestatore di un contratto d'opera (art. 2222 Codice Civile) e il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o cottimo.

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTREZZATURE UFFICIO: sistemi elettronici di elaborazione dati, computers e relative apparecchiature, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici.

COMMITTENTE: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

CONTENTORE DI SICUREZZA (cassaforte/armadio corazzato): mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a. pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze scalpelli e similari;
- b. movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- c. peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

CONTENUTO: per contenuto si intende: merci, macchinari (anche elettronici), attrezzature (comprese insegne e impianto di allarme) e arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi, e tutto quanto inerente l'attività dichiarata (esclusi i veicoli a motore propri intestati al P.R.A.) anche se all'aperto nell'area di pertinenza dell'esercizio, compresi: addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "fabbricato"; valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all'attività, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500, sostanze infiammabili per un quantitativo non superiore a Kg 500, merci speciali per un quantitativo non superiore a Kg 200, effetti personali dell'assicurato e dei suoi dipendenti (esclusi preziosi e valori), quadri e oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro 2.500, merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata per il contenuto, veicoli a motore di terzi.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, nell'interesse proprio o di altri, e paga il premio.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

ESPLODENTI: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a. a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b. per azione meccanica o termica esplodono;
- c. gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: per fabbricato si intende:

- a. locali di proprietà o in locazione dell'assicurato destinati all'esercizio dichiarato in polizza, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune;
- b. impianti elettrici, telefonici, video-citofoni, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e di trasporto; ogni altro impianto o installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- c. recinzioni fisse e cancelli, dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza;
- d. affreschi statue non aventi valore artistico.

FATTURATO: l'importo del volume d'affari inerente l'attività assicurata indicato nella dichiarazione iva, al netto dell'iva.

FRANCHIGIA: la parte di danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNITÀ/RISARCIMENTO: la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI: sostanze e prodotti, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 350 centesimali, non classificabili come "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a. gas combustibili;
- b. liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 550 °C;
- c. sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- d. ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V.

MACCHINE MORDENTI: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un motore di potenza non superiore a 0,5 KW.

MERCI SPECIALI: cellulose, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

POLIZZA: il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/ assicurato.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

LAVORO PRESTATORI DI LAVORO (valida per settore Responsabilità Civile): tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto e prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse quelle:

- a. distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da

quella descritta in polizza;

b. i corsisti, i borsisti e gli stagisti;

c. per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'assicurato.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all'art. 62 sezione 3, a condizione che tali persone non siano qualificabili come collaboratori coordinati e continuativi dell'assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'assicurato nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro; nonché gli appaltatori/subappaltatori.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO/IMPLOSIONE: repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del "gelo" e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

SERRAMENTO: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione .

SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A.

TETTO: il complesso degli elementi, portanti e non portanti, destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici.

TUBAZIONI: insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto dell'acqua.

UNICO CASO ASSICURATIVO: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO: la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è inferiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le interne superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o da un unico strato di policarbonato di spessore non inferiore a 6 mm.

“MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO”

2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice:

Condizioni Generali di Assicurazione	p. 2
Sezione 1 - Incendio	p. 3
Sezione 2 - Furto e rapina	p. 9
Norme in caso di sinistro incendio/furto	p. 12
Sezione 3 - Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro	p. 16
Modalità di apertura sinistri	p. 28

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente/assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione indicate in polizza. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il contraente/assicurato ne abbia dato avviso scritto alla società, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischi. La società a fronte dei cambiamenti avvenuti provvede a sostituire il contratto nel caso in cui accettasse il nuovo rischio.

Art. 5 - Aggravamento di rischio

Il contraente/assicurato deve **dare comunicazione** scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli **aggravamenti di rischio non conosciuti** o non accettati dalla società **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione di rischio

Nel caso di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno **è prorogata per la durata di un anno** e così successivamente salvo che nella polizza venga indicato no relativamente al tacito rinnovo.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 9 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la società, o l'agenzia cui è assegnata la polizza o dove il contraente ha la sua sede legale.

Sezione 1 - Incendio

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate nelle partite fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all'attività indicata in polizza, se valorizzate derivati da:

- a. incendio;
- b. fulmine, con esclusione dei danni da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- c. scoppio, implosione ed esplosione non causati da ordigni esplosivi; sono altresì esclusi i danni alle macchine o impianti in cui si sono verificati, se provocati da usura, corrosione o difetto al materiale;
- d. caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- e. onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- f. rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni
- g. danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- h. acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza, **con esclusione:**
 - a. dei danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
 - b. dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito di fognature, rigurgito, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;
 - c. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

A tale garanzia viene applicata una **franchigia per sinistro di Euro 250;**

- a. qualora sia valorizzata la garanzia fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché il ripristino delle parti del fabbricato danneggiate. Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di pannelli radianti. **Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 5.000 per anno assicurativo con la deduzione di una franchigia per sinistro di Euro 250;**
- b. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Tale garanzia viene prestata con una **franchigia per sinistro di Euro 500;**
- c. danni causati agli enti assicurati per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati da sinistri indennizzabili.

Art. 13 - Eventi sociopolitici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a. incendio, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- b. tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

La società non risponde dei danni:

- a. di inondazione o frana;
- b. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d. verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigogeno;
- f. causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, **una somma superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 1.000.**

Art. 14 - Eventi atmosferici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria e grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

La società **non risponde dei danni:**

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- c. causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- d. causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- e. causati da gelo, sovraccarico di neve;
- f. causati da cedimento o franamento del terreno;
- g. subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- h. subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- i. subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- j. subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- k. subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- l. subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per la **presente garanzia** la società **in nessun caso pagherà**, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, **una somma superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 1.000.**

Art. 15 - Sovraccarico di neve (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati derivanti da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La società **non risponde dei danni causati:**

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c. ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 e G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
- d. ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto;
- e. ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve.

Per la presente garanzia la società applicherà uno scoperto pari al **10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.000 e il massimo di Euro 10.000 e in nessun caso pagherà**, per uno o più sinistri che

avvengano nel periodo di assicurazione, una **somma superiore al 30% di quella assicurata.**

Art. 16 - Intasamento grondaie pluviali (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine e da neve. La società **non risponde** dei danni causati da umidità e stillicidio. La presente garanzia è prestata con il **limite di Euro 15.000 per anno e con una franchigia di Euro 500 per sinistro.**

Art. 17 - Rottura di lastre (automaticamente operante se viene valorizzata la garanzia “rischio locativo” o “fabbricato”)

La società risponde dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti del fabbricato di uso comune.

Sono esclusi i danni:

- a. ai lucernari;
- b. da furto o tentato furto;
- c. dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- d. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la presenza di operai.

La presente garanzia viene prestata nella forma a primo rischio assoluto sino alla **concorrenza di Euro 2.500 per sinistro e con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per sinistro.**

Art. 18 - Mercì e attrezzature presso terzi (automaticamente operante se viene valorizzata la garanzia “contenuto”)

La società risponde purché il sinistro sia indennizzabile ai termini di polizza, dei danni arrecati alle merci e alle attrezzature in deposito e/o lavorazione presso terzi nel territorio italiano per un valore **non superiore al 10%** del massimale valorizzato alla garanzia “contenuto” e purché il fabbricato che contiene tali beni, sia costruito e coperto come previsto dall'art. 28.

Art. 19 - Buona fede (automaticamente operante)

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del contraente/assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni non siano relative alle caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il contraente/assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 20 - Colpa grave (automaticamente operante)

I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati anche se causati:

- a. da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- b. da colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere.

Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa (automaticamente operante)

La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Art. 22 - Spese di demolizione e sgombero (automaticamente operante)

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del **10%** dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza. Qualora l'indennizzo sia inferiore a **Euro 2.500**, il limite minimo riconosciuto sarà comunque pari a **Euro 250**, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto.

Art. 23 - Danni indiretti (automaticamente operante)

La società, nel caso di forzata inattività dell'esercizio assicurato, causata da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto, riconoscerà all'assicurato un importo forfetario di **Euro 200** per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, **purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino a un massimo di 45 giorni per sinistro.** Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfetario giornaliero

viene ridotto a **Euro 100. Il massimo importo liquidabile per questa garanzia per ogni annualità assicurativa è di Euro 10.000.**

Art. 24 - Indennità aggiuntiva (automaticamente operante)

All'assicurato viene riconosciuta una somma forfetaria sino al **10%** dell'indennizzo liquidato per le garanzie "fabbricato" o "rischio locativo" e "contenuto", **con il massimo di Euro 100.000 per annualità assicurativa**, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto, per le spese sostenute e documentate:

- a. mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- b. onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri e Architetti;
- c. oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- d. ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito;
- e. rimozione e ricollocamento del contenuto;
- f. altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.

Art. 25 - Anticipo indennizzi (automaticamente operante)

La società anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:

- a. l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro;
- b. l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza;
- c. l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso;
- d. non ricorrano le condizioni previste dall'art. 54 del presente contratto;
- e. il presumibile indennizzo sia superiore a Euro 52.000;
- f. non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Art. 26 - Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende:

- a. per il fabbricato o rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive esclusa l'area sulla quale è eretto;
- b. per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse merci).

Art. 27 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il **20%** delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 28 - Esclusioni

Fatto salvo quanto previsto agli articoli che precedono, **sono esclusi i danni:**

- a. da fatti di guerra e insurrezioni;
- b. da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche;
- c. causati con dolo del contraente o dell'assicurato, nonché di terzi;
- d. causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- e. da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f. subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g. causati da fenomeni elettrici;
- h. indiretti salvo quanto previsto ai precedenti artt. 24 e 25;
- i. di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile, salvo per la garanzia aggiuntiva "Elettronica" se operante.

Art. 29 - Leasing

Limitatamente alla **garanzia “contenuto”** le **garanzie non sono operanti** per gli enti **detenuti** in leasing.

Art. 30 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 31 - Rischio locativo

Se l'assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da incendio o altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 32 - Ricorso terzi

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito in polizza e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione **non comprende i danni:**

- a. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b. a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'assicurato, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- c. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e. le società che rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato è tenuto a informare immediatamente la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La società ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato; l'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza l'espresso consenso della società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 33 - Fenomeno elettrico

La società indennizza i danni materiali e diretti, nel limite del massimale indicato in polizza, causati alle cose assicurate derivanti da effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero nelle macchine e negli impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi; sono altresì compresi i danni a macchine e impianti aventi componentistica elettronica e/o di comando (escluso quanto previsto all'art. 35), **con esclusione:**

- a. dei danni da usura, mancata o difettosa manutenzione;
- b. dei danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c. dei danni dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d. di ogni danno indiretto consequenziale.

Per ciascun sinistro viene applicata una franchigia di Euro 250.

Art. 34 - Elettronica (forma a valore intero)

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti alle attrezzature dell'ufficio, nel limite del massimale indicato in polizza, derivanti da:

- a. imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- b. corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- c. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- d. sabotaggio dei dipendenti;
- e. alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;
- f. traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere.

In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la società corrisponde, **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata dell'impianto** o apparecchio elettronico, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostruzione da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore, a centinature per svista e a smagnetizzazione. **Limitatamente agli elaboratori elettronici** si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. **Sono esclusi** dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati. Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimarranno esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da dolo del contraente e dell'assicurato;
- b. derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura in genere;
- c. causati da eventi previsti alle sezioni furto e incendio;
- d. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi;
- e. causati per mancata o inadeguata manutenzione;
- f. procurati per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- g. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- h. causati a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce.

Per ciascun sinistro viene applicata una franchigia di Euro 500.

Sezione 2 - Furto e Rapina

Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza la perdita del contenuto posto nei locali dell'esercizio indicati in polizza in conseguenza di:

- a. furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano le caratteristiche di cui all'art. 41 del presente contratto, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b. furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- c. furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d. rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e. guasti e atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina alle cose assicurate (escluso denaro e valori) sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto ai locali e ai relativi serramenti, **sino alla concorrenza del 20%** della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell'eventuale franchigia e/o scoperto e fermo restando il limite di cui all'art. 58 del presente contratto.

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti sopra indicati:

- f. guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina;
- g. furto commesso quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
- h. furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- i. furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- j. furto commesso dai dipendenti addetti all'esercizio fuori dall'orario di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- k. furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, registri, disegni e simili, nonché schede dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo **pari al 10%** della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto;
- l. furto, scippo, rapina di denaro, carte valori e titoli di credito commessi sulla persona dell'assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga addetti all'esercizio mentre, in servizio all'esterno dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni, detengono i valori stessi durante il trasporto al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa, **sino al 10%** della somma assicurata per il contenuto **con il massimo di Euro 2.500**, senza applicazione dell'eventuale franchigia e/o scoperto. Il furto è indennizzato purché sia avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto o con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha con sé i valori oppure strappando i valori di mano o di dosso;
- m. furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fermo quanto previsto all'art. 41 del presente contratto, sino alla **concorrenza del 10%** della somma assicurata per il contenuto, ferma l'applicazione dell'eventuale scoperto e/o franchigia;
- n. le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite massimo per sinistro di Euro 500**.

Art. 36 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano.**

Art. 37 - Indennità aggiuntiva (sempre operante)

La società riconosce all'assicurato una somma forfetaria sino al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- a. costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b. spese sostenute per la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
- c. potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- d. onorari del perito scelto dall'assicurato in conformità a quanto previsto all'art. 50 del presente contratto;
- e. altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.

Art. 38 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 39- Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci).

Art. 40 - Mezzi di chiusura

Limitatamente a quanto previsto dall'art. 36, la copertura è operante a condizione che **ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate**, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa**, per tutta la sua estensione, **da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:**

- a. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che:

- a. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello previsto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la società corrisponderà all'assicurato **l'80% dell'importo liquidato** a termini di polizza, restando il **20% rimanente a carico** dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri;
- b. se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la società corrisponderà all'assicurato il 75% dell'importo liquidato** a termini di polizza, **restando il 25% rimanente a carico dell'assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo è calcolato sulla base di quanto previsto alla sezione "nome in caso di sinistro incendio/furto" e senza tenere conto dello scoperto che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 41 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti

della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- b. a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- c. agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - b. persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere;
 - c. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d. persone legate al contraente e/o all' da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del C.P. anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 36 relativamente al furto commesso dai dipendenti;

- d. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato;
- e. di furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

Art. 42 - Franchigia per sinistro

Esclusivamente per gli esercizi sottomenzionati verrà applicata una franchigia pari al 10% di ogni sinistro con il massimo di Euro 2.500.

Le attività alle quali viene applicata la presente condizione sono:

- a. "Restauratori di mobili e cornici";
- b. "Elettrauto compresi audiofonovisivi";
- c. "Elettrodomestici compresi audiofonovisivi";
- d. "Macchine per uffici e strumenti elettronici";
- e. "Borse e calzature esclusi espansi";
- f. "Oggetti in cuoio e pelle con verniciatura";
- g. "Oggetti in cuoio e pelle senza verniciatura";
- h. "Abiti e confezioni in genere, escluso pellicce";
- i. "Tappezzerie in stoffa e/o pelle";
- j. "Stamperie di tessuti";
- k. "Officine auto, cicli-motocicli, compresi audiofonovisivi";
- l. "Autotrasportatori";
- m. "Tessitura di cotone e altre fibre anche artificiali";
- n. "Tessitura di lana, seta e fibre animali in genere".

Art. 43 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al **20%** della somma assicurata, la stessa e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Resta comunque inteso che tale importo, a richiesta dell'assicurato e previa conferma della società, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

Garanzie aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 44 - Mezzi di chiusura (24/A)

In deroga a quanto previsto all'art. 41, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che **ogni apertura verso l'esterno** dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa**, per tutta la sua estensione, **da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura**:

- a. serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o ferro dello spessore minimo di 8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 45 - Impianto d'allarme

Se richiamata l'apposita clausola nel frontespizio di polizza, il contraente/assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia della copertura, che i locali contenenti le cose assicurate sono **protetti da impianto automatico di allarme antifurto**. L'assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto d'allarme risulti non attivo o non funzionante, anche in modo parziale, la società corrisponderà l'**80%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il **20%** rimanente **a carico dell'assicurato** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. **In caso di applicabilità di più scoperti** le percentuali dei medesimi vengono **unificate nella misura del 30%**.

Art. 46 - Merci e attrezzature trasportate

Furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti all'attività dichiarata, su autoveicoli in uso all'assicurato guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio. L'assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 alle ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Per questa garanzia, prestata sino alla somma assicurata indicata in polizza, l'ammontare dell'indennizzo è stabilito con uno scoperto per sinistro pari al **20%** a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo è determinato ai sensi della sezione "norme in caso di sinistro incendio/furto", e senza tener conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Norme in caso di sinistro incendio/furto

Art. 47 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve:

- a. ottemperare quanto previsto all'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b. **dare avviso immediatamente del sinistro alla società** tramite il numero verde 800.484343;
- c. denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, inoltrare copia di tale denuncia alla società con allegato l'apposito modulo, con l'elenco dei danni subiti con riferimento alla quantificazione delle cose perdute o danneggiate, nonché a richiesta, mettendo a disposizione tutta

la documentazione probatoria in suo possesso;

- d. conservare le tracce di effrazione, i residui, gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 giorni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 48 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Nel caso in cui la somma di tali indennizzi, escluso il conteggio dell'indennizzo di un eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 49 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla società o persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
- b. a richiesta di una delle parti, se una lo richiede e l'altra vi acconsente.

La determinazione del danno è demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

Art. 50 - Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a. indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b. verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d. procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 51 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:

a. Fabbricato si stima:

- a. la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo il valore dell'area;
- b. il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e a ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima al punto b. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

b. Macchinario, attrezzatura e arredamento si stima:

- a. il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento

economico;

- b. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima al punto b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

c. *Merci*

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

d. *Supplemento di indennità*

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per le voci "Fabbricato Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

- a. in caso di rimpiazzo entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- b. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga, salvo causa di forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

e. *Titoli di credito*

Per quanto attiene i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b. la società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- c. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre solo le relative spese. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

f. *Collezioni*

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la società risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 52 - Assicurazione parziale e tolleranza

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna garanzia, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l'assicurato è tenuto a sopportare la parte proporzionale di danno per ciascuna garanzia relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre garanzie.

Tuttavia se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano il **10%** della somma assicurata indicata, non si dà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora l'ammontare liquidabile del sinistro risulti uguale o inferiore a Euro 10.000 al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie.

Art. 53 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 54 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Se è stata

aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” delle rispettive sezioni.

Art. 55 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 56 - Recupero delle cose asportate

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'assicurato fino alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla società.

Art. 57 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione 3 - Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro

Art. 58 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato:

- a. per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- b. per le azioni di rivalsa, esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- c. per il fatto delle persone identificate dal successivo art. 62 ai punti a), b) e c).

A parziale deroga degli artt. 1 e 5 delle condizioni generali di assicurazione, l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'assicurato (a eccezione dei sinistri precedenti) all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni normative e tariffarie in corso.

Art. 59 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro cui il medesimo si avvalga, per lo svolgimento dell'attività per cui è prestata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- a. INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- b. INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:
 - a. l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'assicurato e lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la sua validità;
 - b. il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la sua validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i soci dell'assicurato sono equiparati ai prestatori di lavoro.

L'assicurazione di cui al presente articolo è prestata:

- a. per i prestatori di lavoro per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada ai sensi di legge sull'assicurato stesso, per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in partecipazione e per i soci dell'assicurato, con l'**applicazione di una franchigia pari a Euro 2.500 per ciascun danneggiato;**
- b. **per tutti gli altri lavoro prestatori di lavoro con l'applicazione di una franchigia per ciascun danneggiato pari a Euro 5.000.**

Tali franchigie non sono applicate relativamente a quanto previsto all'art. 72.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, con il limite di **Euro 750.000** per ogni infortunato. Restano confermate le esclusioni di cui al successivo art. 65.

Art. 60 - Attività complementari (automaticamente operante)

L'assicurazione comprende anche i danni provocati:

- a. dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- b. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto dei prestatori di lavoro;
- c. dalla circolazione e uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoni senza motore;
- d. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
- e. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
- f. dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria manutenzione di quanto necessario all'attività dichiarata in polizza, esclusi i fabbricati, compresi veicoli, macchinari, impianti e attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- g. a veicoli di terzi e in prestatori di lavoro sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate o trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;
- h. dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazioni di natanti nonché, limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, l'esclusione dei danni ai veicoli prelevati e/o consegnati;
- i. dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;
- j. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione interne all'azienda;
- k. dalla gestione di spacci aziendali;
- l. dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nel Territorio Italiano, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza;
- m. relativamente alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto al successivo art. 79;
- n. dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento piante;
- o. dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- p. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, siti all'interno dell'azienda, anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, tale copertura è valida purché le persone addette siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- q. dall'esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, riservato agli operatori dell'azienda assicurata. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro di cui all'art. 60 rientrano nel novero di terzi e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per persona rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- r. dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati da cibi e dalle bevande distribuiti. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro di cui all'art. 60 rientrano nel novero di terzi e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per persona rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto o commissionate a terzi, sia persone fisiche che aziende, la presente assicurazione opera a favore dell'assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle aziende, compresi titolari, prestatori di lavoro o addetti, che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'assicurato stesso.

Art. 61 - Persone considerate terzi

Fermo quanto indicato nella definizione di “prestatori di lavoro”, sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. anche:

- a. i titolari e i prestatori di lavoro o addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione di cui all’art. 61;
- b. gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici e legali, altri professionisti in genere e i loro prestatori di lavoro o addetti;
- c. i titolari e i prestatori di lavoro o gli addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche addette al servizio di manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, presso l’assicurato, di tutto quanto necessario all’attività dichiarata in polizza.

Art. 62 - Persone non considerate terzi ai fini della copertura R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini delle assicurazioni R.C.T.:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente e/o affine con lui convivente;
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c. i “prestatori di lavoro” dell’assicurato, limitatamente ai rischi di cui all’art. 60;
- b. altre persone non qualificabili come “prestatori di lavoro” dell’assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto disposto dall’art. 62. Gli appaltatori e subappaltatori non sono considerati terzi.

Art. 63 - Esclusioni per l’assicurazione R.C.T.

Sono esclusi dall’assicurazione R.C.T. i danni:

- a. da furto e a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute;
- b. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c. alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle cose e/o opere in costruzione;
- d. a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;
- e. a condutture o impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- f. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- g. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato/contraente non direttamente derivatigli dalla legge;
- h. conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
- l. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il possesso sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall’assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto al successivo punto n. del presente articolo nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’assicurato e l’attività dichiarata in polizza lo preveda;
- m. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che tali lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - b. consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
 - c. uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna e utilizzate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;

- o. cagionati a terzi dagli eventuali appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti;
- p. subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti;
- q. derivante da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili.

Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 64 - Esclusioni per le garanzie RCT/RCO

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- a. derivanti da malattie professionali;
- b. da detenzione o impiego di esplosivi;
- c. derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti parzialmente o totalmente di asbesto;
- d. derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto;
- e. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- f. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- g. conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio e atti di guerra in genere;
- h. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- i. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- j. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- k. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- l. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- m. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- n. provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati e altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (lattice), prodotti dietetici a base di ephedra;
- o. derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 65 - Franchigia per danni a cose

Relativamente a ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'assicurazione è prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- a. per asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti: **franchigia pari a Euro 500;**
- b. per tutte le altre imprese: **franchigia pari a Euro 250.**

Art. 66 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengono nei territori dei Paesi Europei. L'assicurazione R.C.O. è operante per **il mondo intero a eccezione di USA e Canada** per i quali la garanzia è operativa solo nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.

Art. 67 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente/assicurato deve darne **immediata comunicazione** alla società tramite il numero verde 800.484343, facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta su apposito modulo.

L'inadempimento di tale obbligo **può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti**

dal contratto. Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., il contraente/assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 68 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 69 - Numero addetti

Nel numero degli addetti dichiarati nel contratto sono compresi, a ogni effetto:

- a. i soci dell'assicurato;
- b. i titolari dell'azienda;
- c. i familiari coadiuvanti, intesi come i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata;
- d. gli associati in partecipazione;
- e. i prestatori di lavoro che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa. Non sono da comprendere nel numero degli addetti:
 - a. gli appaltatori/subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e addetti;
 - b. le persone che costituiscono prestatori di lavoro temporaneamente assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero degli addetti dichiarato in polizza ricomprenda anche tali prestatori di lavoro temporaneamente assenti;
 - c. le persone alle quali l'assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle "Attività complementari" così come descritte all'art. 61;
 - d. i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'assicurato dovrà darne comunicazione, nei 15 giorni successivi, tramite l'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto. In tal caso la società comunicherà all'assicurato il nuovo premio di polizza, se l'assicurato accetta il nuovo premio la società provvederà alla sostituzione del contratto.

Se l'assicurato non accetta l'adeguamento del premio, la società può recedere dall'assicurazione della presente Sezione con preavviso di 30 giorni.

La società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. Si conviene che, ove nel corso del contratto l'assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la società provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di addetti dichiarati e il numero di addetti accertati. La società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli addetti dichiarati in polizza (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di una unità, salvo quanto previsto all'art. 71.

Art. 70 - Prestatori di lavoro non iscritti nel libro paga dell'assicurato

Relativamente ai "prestatori di lavoro" non iscritti nel libro paga dell'assicurato (esclusi i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti e gli associati in partecipazione) dei quali l'assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività si conviene che:

- a. l'assicurato è esonerato dal dichiarare nel contratto il loro numero a condizione che il numero complessivo di tali prestatori di lavoro non superi il 20% del numero complessivo degli addetti dichiarati nel contratto stesso, arrotondato all'unità superiore;
- b. i predetti prestatori di lavoro si considerano in eccedenza al numero degli addetti riportato nel contratto;
- c. qualora il numero dei predetti prestatori di lavoro sia superiore alla percentuale prevista dalla precedente lettera a) del presente articolo, l'assicurato nel numero degli addetti riportato nel contratto dovrà ricomprendere anche il numero di tali prestatori di lavoro, limitatamente però al solo numero degli stessi eccedente il 20% come previsto alla lettera a) del presente articolo.

Art. 71 - Gestione delle vertenze di danno

La società si assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso e, in caso di

procedimento penale, assume la difesa dell'assicurato sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'assicurato non sarà a carico della società se non preventivamente autorizzata.

Art. 72 - Validità temporale

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, salvo dove diversamente regolato.

Condizioni integrative sempre operanti in relazione all'attività assicurata

Art. 73 - Danni da incendio, esplosione o scoppio

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, la garanzia è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. La presente estensione si intende prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque **con il massimo risarcimento di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**. La garanzia è estesa anche ai danni avvenuti in occasione di lavoro presso terzi. Resta convenuto che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi", la presente copertura opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. **Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.**

Art. 74 - Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia è estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l'esecuzione di operazioni di carico e scarico anche all'esterno dell'azienda, fermo quanto stabilito all'art. 64, ed esclusi comunque i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 75 - Cose in consegna o custodia

La garanzia è estesa ai danni alle cose in consegna e custodia all'assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.

Sono esclusi i danni:

- a. alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- b. da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- c. da furto, incendio e smarrimento;
- d. necessari per l'esecuzione dei lavori;
- e. a veicoli a motore e natanti;
- f. alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- g. da mancato uso delle cose danneggiate;
- h. subiti alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

La garanzia si intende prestata **con uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250**, entro il limite del massimale indicato nel contratto e comunque con un **massimo risarcimento di Euro 25.000** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

Art. 76 - Danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività di terzi

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a

termini di polizza, entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque **con il massimo risarcimento di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**. La presente estensione è prestata con uno **scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500 per ogni sinistro**.

Art. 77 - Lavoro presso terzi

Nel caso in cui l'assicurato svolga lavori presso terzi (comprese operazioni di prelievo, consegna o rifornimento merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali lavori, agli infissi, alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni:

- a. alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
 - b. a cose altrui derivanti da incendio, scoppio o esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute.
- La presente estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale indicato nel contratto, e comunque con il **massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 100.000**.

Art. 78 - Leasing

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione all'assicurato/contraente. L'assicurato/contraente non è considerato terzo. I prestatori di lavoro del contraente/assicurato sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Art. 79- Proprietà/conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario/conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere nonché cancelli anche automatici. La copertura è inoltre estesa ai danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. Qualora tali lavori rientrino nelle fattispecie previste dal D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La presente estensione comprende i danni:

- a. derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni condutture;
- b. dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi.

La presente estensione non comprende i danni da:

- a. umidità, stitlicidio e in genere insalubrità dei locali;
- b. attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è prestata la presente assicurazione.

Art. 80 - Lavori di edilizia e di scavo (escluse imprese edili)

La copertura è estesa al rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all'attività descritta nel contratto.

Art. 81 - Servizio di vigilanza

La garanzia è estesa ai danni derivanti da mancato e insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti e attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l'attività descritta nel contratto e non in base a un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Art. 82 - Cose di terzi sollevate, caricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, la copertura è estesa ai danni alle cose di terzi:

- a. trasportate o rimorchiate;
- b. sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza delle cose sollevate;
- c. movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'assicurato o presso terzi.

La presente estensione è prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, ma con **un limite di risarcimento di Euro 7.000** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo e con una **franchigia per sinistro di Euro 500**.

Sono esclusi dalla copertura i danni da mancato uso delle cose danneggiate e i danni a veicoli a motore e natanti, nonché i danni da furto e incendio.

Art. 83 - Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa estensione è operante purché il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso della "Carta Verde" e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La presente estensione non è operante per i danni provocati da "prestatori di lavoro" non abilitati alla guida secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 84 - Responsabilità Civile personale

La copertura è estesa alla Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro, compresi quadri e dirigenti, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'assicurato, per danni, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- a. alle persone considerate terzi, escluso l'assicurato/contraente, in base alle condizioni del presente contratto, nel limite del massimale indicato nel contratto per R.C.T.;
- b. agli altri prestatori di lavoro limitatamente a un evento dal quale derivi la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P., dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite indicato nel contratto pattuito per la garanzia R.C.O.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la presente estensione copre, limitatamente ai danni per morte e per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P., la Responsabilità Civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 85 - Responsabilità per danni a veicoli in riparazione/consegna/custodia per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, l'assicurazione R.C.T. viene estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato per danni materiali e diretti cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione delle predette operazioni, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento e viceversa.

L'estensione di garanzia è operante esclusivamente per i danni verificatisi nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda dell'assicurato, sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l'esecuzione:

- a. di interventi di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione;
- b. di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.

Sono esclusi dalla presente estensione di copertura i danni:

- a. da furto e da incendio;
- b. alle cose trasportate e rimorchiate;
- c. da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;

- d. alle cose trovatisi sui veicoli stessi;
- e. alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad incendio /o scoppio.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, con uno **scoperto del 10% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di Euro 250**, e comunque con il **limite di risarcimento di Euro 20.000 per sinistro e di Euro 40.000 per anno assicurativo**. Per i soli danni a veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili il succitato **scoperto è elevato al 20% fermo il minimo di Euro 250**. Agli effetti della presente estensione sono equiparati ai veicoli anche cicli e i motocicli.

Art. 86 - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, l'assicurazione R.C.T. è estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall'assicurato, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è estesa anche per le attività previste dall'art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

Sono esclusi dalla presente estensione i danni:

- a. da lavori edili in genere;
- b. da lavori stradali in genere;
- c. da mancata manutenzione;
- d. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- e. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- f. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati;
- g. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per **i danni verificatisi entro 12 mesi dalla data del loro compimento**, purché denunciati alla società durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa. In caso di sostituzione con altra polizza R.C.T. emessa con la società e sempreché sia operante la presente garanzia postuma, l'assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della polizza sostituyente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori stessi di 12 mesi. In caso di cessazione della presente polizza:

- a. con altra polizza R.C.T. emessa con la società che non preveda la garanzia postuma;
- b. senza sostituzione con altra polizza R.C.T.;

la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati, entro 12 mesi dalla data di cessazione della polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale di 12 mesi dalla data di compimento dei lavori.

Questa estensione di garanzia, per i danni a cose, è prestata con uno **scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500**, entro il limite del massimale indicato nel contratto e con il **massimo risarcimento di Euro 150.000** per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente estensione è prestata con l'applicazione **dello scoperto e del minimo sopra indicati, con il massimo risarcimento di Euro 25.000 per ogni anno assicurativo**.

Condizioni aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

A - Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 64, la copertura è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La presente estensione è prestata con una **franchigia di Euro 500 per ogni sinistro** entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque **con il massimo risarcimento, per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo, di Euro 75.000.**

B - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 64, la copertura è estesa ai danni a cose dovuti a franamento o cedimento del terreno, purché tali danni non derivino da lavori che comportino sottomurature o altre tecniche affini sostitutive. **Il risarcimento è effettuato, per singolo sinistro, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500, entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque con il massimo risarcimento, per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo, di Euro 100.000.**

C - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

A parziale deroga dell'art. 64, preso atto che l'assicurato utilizza:

- a. carrelli elevatori;
- b. macchine operatrici;
- c. trattori;
- d. veicoli a motore;

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza. **La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque, con il massimo risarcimento di Euro 750.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.**

D - Ditta individuale

L'assicurato/contraente dichiara che l'attività, oggetto della presente assicurazione, è svolta esclusivamente dal titolare, senza che lo stesso si avvalga di altre persone.

E - Innalzamento della franchigia per danni a cose

Quanto previsto all'art. 66, si intende integralmente annullato; relativamente a ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'assicurazione è prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- a. per asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti: **franchigia pari a Euro 1.000;**
- b. per tutte le altre imprese: **franchigia pari a Euro 500.**

Di conseguenza s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie o gli scoperti minimi di importo inferiore previste dalle condizioni integrative/aggiuntive/particolari della presente assicurazione, mentre restano ferme le franchigie o gli scoperti minimi di importo superiore eventualmente previste.

F - Garanzia postuma per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti

A parziale deroga dell'art. 64, la garanzia R.C.T. è estesa anche ai danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge e a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di consegna ai clienti.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a. da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- b. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

- c. da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
 - d. il cui risarcimento è previsto dalla Legge n. 990/69;
 - e. alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione delle stesse.
- Per i danni a cose la presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto del 15% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250**, entro il limite del massimale indicato in polizza comunque, con il **massimo risarcimento di Euro 20.000 per ogni sinistro e di Euro 40.000** per anno assicurativo. Agli effetti della presente estensione sono equiparati ai veicoli anche cicli e i motocicli.

G - Cessione di lavori in appalto/subappalto

Premesso che l'assicurato può cedere ad appaltatori/subappaltatori lavori o servizi, relativi o attinenti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, si precisa che la garanzia comprende la Responsabilità Civile che ricada sull'assicurato per:

- a. i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e i loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono lavori o servizi per conto dell'assicurato stesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 64;
- b. i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono lavori o servizi per conto dell'assicurato stesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 65.

La presente estensione di garanzia si intende prestata a condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non superi il 30% del fatturato annuo dell'assicurato. Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del fatturato complessivo nonché di quello dei lavori e servizi ceduti in appalto/subappalto, il tutto relativo all'anno solare precedente quello in cui si verifica il sinistro. Agli effetti del conteggio del fatturato relativo ai lavori e/o servizi ceduti agli appaltatori/subappaltatori, non deve essere considerato quello riguardante le attività complementari di cui al precedente art. 61. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori e/o servizi ceduti agli appaltatori/subappaltatori sia superiore alla percentuale del 30% (con una tolleranza di 5 punti), il danno sarà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione di lavori e/o servizi.

La presente estensione comprende altresì la Responsabilità Civile imputabile all'assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni sempreché l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni; si intendono escluse le multe, le sanzioni e le ammende inflitte all'assicurato e/o a terzi.

H - Innalzamento del massimale relativo all'assicurazione R.C.O.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 59, il limite per ogni infortunato è elevato a Euro 1.000.000.

I - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 della legge n. 46/90

La condizione integrativa di cui all'art. 86 è abrogata e modificata come segue.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 63, l'assicurazione R.C.T. è estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall'assicurato, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le attività previste dall'art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa. **Si intendono comunque escluse le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.**

Sono esclusi dalla presente estensione i danni:

- a. da mancata manutenzione;
- b. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- c. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

- d. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati;
- e. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per i danni verificatisi **entro 5 anni** dalla data del loro compimento, purché denunciati alla società durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa. In caso di sostituzione con altra polizza R.C.T. emessa con la società e sempreché sia operante la presente garanzia postuma, l'assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della polizza sostituyente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori stessi di 5 anni. In caso di cessazione della presente polizza:

- a. con altra polizza R.C.T. emessa con la società che non preveda la garanzia postuma;
- b. senza sostituzione con altra polizza R.C.T.;

La garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati, **entro 12 mesi** dalla data di cessazione della polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale di 5 anni dalla data di compimento dei lavori.

Questa estensione di garanzia, per i danni a cose, è prestata con uno **scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 500**, entro il limite del massimale indicato nel contratto e con il **massimo risarcimento di euro 150.000** per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente estensione è prestata con l'applicazione dello scoperto e del minimo sopra indicati, con il **massimo risarcimento di Euro 25.000 per ogni anno assicurativo.**

Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Servizio Sinistri Rami Elementari

- dall'Italia



- dall'estero **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a "Servizio Sinistri Rami Elementari":

- Fax **045.8182397**
- Telegramma **Arca Assicurazioni S.p.A
Servizio Sinistri
Via San Marco, 48
37138 Verona**

Tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono
- numero del CONTRATTO

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

“MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it e presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.